

Bruxelles, 12 marzo 2024
(OR. en)

7628/24

ENV 283
SAN 149
CONSOM 101
AGRI 206
DELA CT 50

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 marzo 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2024) 1454 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 11.3.2024 che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2024) 1454 final.

All.: C(2024) 1454 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.3.2024
C(2024) 1454 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2024

che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Le crescenti pressioni cui sono sottoposte le risorse idriche dell'Unione sono causa di stress idrico in diversi Stati membri. Inoltre i cambiamenti climatici, le condizioni meteorologiche imprevedibili e le siccità contribuiscono in misura significativa all'esaurimento delle riserve di acqua dolce. Il piano d'azione per l'economia circolare¹ e la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici², nel contesto del Green Deal europeo, individuano nel più ampio riutilizzo delle acque reflue trattate uno strumento fondamentale per rafforzare la capacità dell'Unione di rispondere a queste crescenti pressioni sulle risorse idriche. Il riutilizzo può limitare l'estrazione di acque superficiali e sotterranee, promuovendo così la conservazione delle acque per contribuire a ripristinare un miglior ciclo dell'acqua, in linea con l'obiettivo generale di resilienza idrica promosso dall'Unione europea alla conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua del marzo 2023.

Riferimenti al riutilizzo dell'acqua esistono anche nella normativa esistente. La direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE³) cita questa pratica, insieme alla promozione dell'uso nell'industria di tecnologie efficienti dal punto di vista idrico e di tecniche di irrigazione a basso consumo idrico, tra le misure supplementari che gli Stati membri possono decidere di applicare per conseguire l'obiettivo di un buono stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei. La direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane⁴ impone di riutilizzare le acque reflue sottoposte a trattamento ogniquale volta ciò risulti appropriato, un obbligo rafforzato dalla revisione legislativa attualmente in corso.

Una solida gestione dei rischi è un elemento di sicurezza fondamentale per accrescere la fiducia del pubblico in questa pratica.

Disposizioni in materia di gestione dei rischi nel regolamento sul riutilizzo dell'acqua

Il regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua⁵ (di seguito "il regolamento sul riutilizzo dell'acqua") stabilisce prescrizioni minime armonizzate di qualità per il riutilizzo sicuro delle acque reflue urbane trattate a fini irrigui in agricoltura. Contiene inoltre prescrizioni minime di controllo, disposizioni in materia di gestione dei rischi per valutare e affrontare eventuali rischi supplementari per la salute e l'ambiente, norme relative ai permessi e obblighi di trasparenza in virtù dei quali le informazioni chiave su ciascun progetto di riutilizzo dell'acqua devono essere messe a disposizione del pubblico.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" (COM(2021) 82 final).

³ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

⁴ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/271/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/741/oj>).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sul riutilizzo dell'acqua, la produzione e l'erogazione di acque affinate sono subordinate al rilascio di un permesso, che deve essere basato su un piano dettagliato di gestione dei rischi (articolo 6, paragrafo 3) conforme a quanto prescritto all'articolo 5. Inoltre l'allegato II elenca tutti i principali elementi che devono essere contemplati dal piano di gestione dei rischi. La gestione dei rischi consiste nell'individuare e gestire i rischi in modo proattivo. Mediante un'analisi basata sugli elementi principali di cui all'allegato II, il piano di gestione dei rischi dovrebbe individuare eventuali prescrizioni supplementari relative alla qualità dell'acqua necessarie per garantire un livello sufficiente di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. Riconoscendo che la gestione dei rischi è un esercizio complesso, il regolamento sul riutilizzo dell'acqua conferisce alla Commissione il potere di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II. Tali specifiche tecniche dovrebbero essere in linea con gli orientamenti e le norme internazionali, ad esempio quelli dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e dell'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il presente regolamento delegato è stato elaborato sulla base di vari studi tecnici – tra cui le relazioni del Centro comune di ricerca (JRC) dal titolo "Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge – Towards a legal instrument on water reuse at EU level"⁶ e "Technical Guidance – Water Reuse Risk Management for Agricultural Irrigation Schemes in Europe"⁷ – e di orientamenti e norme riconosciuti a livello internazionale, nella fattispecie il manuale di pianificazione della sicurezza igienico-sanitaria dell'OMS⁸ le norme ISO 20426 (2018)⁹, ISO 16075-1 e ISO 16075-2 (2020)¹⁰ e gli orientamenti del governo australiano sul riciclo dell'acqua (2006)¹¹.

Tra maggio e novembre 2021 sono stati organizzati cinque seminari tecnici sulla gestione dei rischi per il riutilizzo dell'acqua, che hanno dato alle autorità, alle imprese di trattamento delle acque e ad altri portatori di interessi l'opportunità di confrontarsi ed esporre le proprie preoccupazioni. Ne è scaturita una raccolta di studi di casi che possono essere consultati negli orientamenti tecnici del JRC citati in precedenza.

Al dibattito tecnico sulle specifiche della gestione dei rischi hanno partecipato attivamente gli esperti delle autorità degli Stati membri e i portatori di interessi, riuniti in seno al gruppo di lavoro sul riutilizzo dell'acqua, istituito nell'ambito della strategia comune di attuazione¹². È stato coinvolto anche il gruppo di esperti sull'acqua e sulle inondazioni¹³, cui è stata offerta la

⁶ Alcalde-Sanz, L. e Gawlik, B.M., "Minimum quality requirements for water reuse in agricultural irrigation and aquifer recharge – Towards a legal instrument on water reuse at EU level", Commissione europea, Lussemburgo, 2017, JRC109291.

⁷ Maffettone, R. e Gawlik, B.M., "Technical guidance: water reuse risk management for agricultural irrigation schemes in Europe", Commissione europea, Lussemburgo, 2022, JRC129596.

⁸ OMS, "Sanitation safety planning: manual for safe use and disposal of wastewater, greywater, and excreta", Ginevra, 2016.

⁹ ISO 20426:2018, "Guidelines for health risk assessment and management for non-potable water reuse".

¹⁰ ISO 16075-1:2020, "Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 1: The basis of a reuse project for irrigation"; ISO 16075-2:2020, "Guidelines for treated wastewater use for irrigation projects — Part 2: Development of the project".

¹¹ NRMMC–EPHC–AHMC, "Australian guidelines for water recycling: managing health and environmental risks (phase 1). National Water Quality Management Strategy", Canberra, 2006.

¹² <https://circabc.europa.eu/ui/group/9ab5926d-bed4-4322-9aa7-9964bbe8312d/library/dd9b4484-2935-4ee8-b3ce-72f844f3644c>.

¹³ Pubblicato nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi, codice E03687.

possibilità di esprimersi sul progetto di regolamento delegato e sulle specifiche tecniche ivi contenute. Le riunioni preparatorie si sono tenute il 17-18 novembre 2022, il 13-14 marzo 2023 (gruppo di lavoro sul riutilizzo dell'acqua) e il 16 ottobre 2023 (gruppo di esperti).

Dall'11.1.2024 all'8.2.2024 il pubblico ha potuto presentare osservazioni sul progetto di regolamento delegato. Sono pervenuti in totale 32 contributi, di cui 6 da autorità pubbliche, 2 da istituti di ricerca, 14 da organizzazioni di categoria, 3 da ONG e 7 da privati cittadini. Anziché esporre il proprio parere sulle specifiche tecniche, un numero limitato di partecipanti si è detto contrario al principio stesso del riutilizzo dell'acqua. Alcuni contributi hanno esortato a definire parametri specifici in aggiunta ai requisiti minimi fissati nel regolamento sul riutilizzo dell'acqua e altri ancora hanno formulato suggerimenti specifici che hanno contribuito a migliorare la qualità del testo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica per l'adozione del presente regolamento delegato è l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sul riutilizzo dell'acqua. Nello specifico tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a integrazione del regolamento stesso al fine di stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II.

Il presente regolamento delegato è così strutturato:

- l'articolo 1 indica che nell'allegato del regolamento delegato figurano le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II del regolamento sul riutilizzo dell'acqua;
- l'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore e applicabilità del regolamento delegato;
- l'allegato illustra le specifiche tecniche di tutti i principali elementi della gestione dei rischi indispensabili per consentire ai responsabili di elaborare solidi piani di gestione dei rischi e garantire la sicurezza dei progetti di riutilizzo dell'acqua.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 11.3.2024

che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua¹⁴, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2020/741 stabilisce le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro dell'acqua a fini irrigui in agricoltura. L'articolo 6 di detto regolamento subordina la produzione e l'erogazione di acque affinate al rilascio di un permesso, il quale deve basarsi su un piano di gestione dei rischi. L'articolo 5, paragrafo 3, prevede che il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua si basi a sua volta sugli elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II del medesimo regolamento.
- (2) Elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua può essere un esercizio complesso, che richiede un'impostazione multidisciplinare e il coinvolgimento di vari soggetti. Per questo motivo è necessario stabilire le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2020/741, così da garantire che i piani di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua siano solidi, di qualità e redatti secondo un approccio sistematico. L'obiettivo è definire più nel dettaglio le modalità con cui gli autori del piano e i valutatori dei rischi coinvolti nella sua stesura dovrebbero tenere conto di tutti i principali elementi nel quadro di un'analisi strutturata ed esaustiva del sistema di riutilizzo dell'acqua. Per preparare il piano di gestione dei rischi dovrebbe essere possibile avvalersi dei protocolli esistenti di valutazione e gestione dei rischi, a condizione che siano rispettate le specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento delegato.
- (3) Al fine di offrire solide basi per la definizione di misure preventive e barriere e garantire che l'irrigazione con acque affinate sia sicura per la salute umana e animale e per l'ambiente, i piani di gestione dei rischi dovrebbero muovere dalle più affidabili evidenze scientifiche disponibili e da altre fonti ben documentate nel piano stesso.
- (4) I sistemi di riutilizzo dell'acqua esistenti negli Stati membri possono presentare diverse configurazioni e servire un gran numero di utilizzatori finali. Per di più,

¹⁴ GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32.

conformemente al regolamento (UE) 2020/741, un singolo piano di gestione dei rischi può includere più di un sistema di riutilizzo dell'acqua. Le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi dovrebbero essere abbastanza flessibili da poter tener conto di queste differenze e dare al contempo una panoramica completa del sistema, con informazioni sufficienti a rendere possibile l'individuazione di tutti i rischi potenziali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2020/741 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.3.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN